



Roma, 16/1/2026
Prot. Inca 2026-U-DIMM-20
All. 4

A tutte le strutture

Oggetto: **Aggiornamento normativo in materia di immigrazione e cittadinanza – Legge di Bilancio 2026 e altri provvedimenti (L. 199/2025, D.L. n. 200/2025, D.L. n. 201/2025 e D.L. n. 159/2025)**

Care compagne, cari compagni,

con la presente nota intendiamo fornire un primo quadro di lettura delle principali novità normative riguardanti l'immigrazione, la cittadinanza e la protezione internazionale, contenute:

- nella Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026;
- nel decreto-legge n. 201, del 31 dicembre 2025, recante *“Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”*, pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore il medesimo giorno;
- nel decreto-legge n. 200, 27 dicembre 2025, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* (cd. Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore il medesimo giorno;
- nel decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198, del 29 dicembre 2025, recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”* (Decreto Sicurezza).

Al fine di agevolare la consultazione, la nota è articolata per argomenti, con l'indicazione delle principali disposizioni normative di riferimento, in forma di schede di lettura.

Fraterni saluti.

p/la Cgil Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

p/Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli



INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2026 – L. n. 199/2025

1. ISEE: patrimonio mobiliare estero (art. 1, commi 32-34)
2. Misure contro la tratta degli esseri umani e il grave sfruttamento (art. 1, comma 236)
3. Assunzione a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale (art. 1, comma 317)
4. Borse di studio studenti stranieri (art. 1, comma 498)
5. Italiani all'estero e promozione della lingua italiana (art. 1, commi 511-512)
6. Cittadinanza (art. 1, commi 513-514)
7. Proroghe delle misure di sostegno alle imprese italiane nel continente africano (art. 1, commi 768-769)
8. Assunzione di personale civile del Ministero dell'Interno per il rafforzamento delle strutture territoriali (art. 1, comma 792)
9. Istituzione del "Premio Mattei per la cooperazione culturale" (art. 1 comma 823, lett. a)
10. Disposizioni urgenti in materia di sanità rivolte a cittadini stranieri con qualifiche conseguite all'estero (art. 1, comma 939)
11. Stato di previsione del Ministero dell'Interno: trasferimenti di risorse e variazioni di bilancio per la gestione delle politiche migratorie e della sicurezza (Art. 9, commi 4-6 e 10)

DECRETO UCRAINA – D.L. 201/2025

1. Proroga del rinnovo dei permessi di soggiorno in favore dei cittadini ucraini già presenti in Italia prima del 24 febbraio 2022 (art. 1, D.L. n. 201/2025)

DECRETO MILLEPROROGHE – D.L. n. 200/2025

1. Proroga del termine per l'adozione del DPCM di riorganizzazione del Ministero dell'Interno (art. 2, comma 1)
2. Proroga dei contratti a termine del personale della Croce Rossa Italiana impiegato nell'hotspot di Lampedusa (art. 2, comma 3)
3. Estensione al 2026 delle deroghe per la realizzazione dei centri di prima accoglienza e dei punti di crisi (art. 2, comma 4)

DECRETO SICUREZZA – D.L. n. 159/2025 convertito con modifica L. n. 198/2025

1. Iscrizione al SIISL dei lavoratori formati all'estero e coordinamento con l'art. 23 TUI (art. 4, comma 6)



LEGGE DI BILANCIO – L. n. 199/2025

La Legge di Bilancio per il 2026 (L. 199/2025) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed è entrata in vigore Il 1° gennaio 2026.

Per quanto concerne l'immigrazione, la Legge introduce misure poco rilevanti ai fini del miglioramento della condizione dei cittadini stranieri presenti in Italia, soprattutto per quanto concerne la promozione dell'inclusione sociale. L'approccio normativo all'immigrazione rimane quello securitario attraverso la destinazione di risorse e l'adozione di norme "*in deroga*" per la costruzione e il recupero dei centri dove realizzare il controllo dell'immigrazione in Italia, anche in attuazione delle politiche comunitarie di prossima entrata in vigore. Anche per quest'anno viene confermato l'utilizzo di risorse per le politiche di rimpatrio dei cittadini stranieri, finanziate anche con i contributi per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno versati dai cittadini stranieri residenti in Italia.

Non si registra un reale e fattivo impegno organico in termini di risorse rispetto alle carenze strutturali delle amministrazioni preposte alla gestione ordinaria delle competenze legate all'applicazione della normativa in materia di ingresso e soggiorno in Italia: si ha bisogno di ben altro.

Per la normativa riguardante la cittadinanza italiana si registra un intervento circoscritto alla casistica relativa ai figli di cittadini italiani per nascita a cui non è riconosciuta la cittadinanza italiana, senza rettificare l'impianto del recente intervento normativo che ha introdotto restrizioni rilevanti alla Legge 91/1992.

È da monitorare la norma riguardante la valorizzazione del patrimonio mobiliare estero ai fini del calcolo dell'ISEE.

Viene prorogato il termine per l'impiego – in deroga alla normativa sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - di cittadini stranieri per sopperire alla carenza di personale sanitario.

1. ISEE: patrimonio mobiliare estero (Art. 1 commi 32-34)

Il comma 32 dell'art. 1 della Legge di Bilancio integra l'art. 5 del D.L. 201/2011 prevedendo ai fini del calcolo dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali la valorizzazione in misura maggiore della componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, comprendendo le giacenze in valuta all'estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro.

È stabilito che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vengano adottate le misure volte a dare attuazione alle predette novità, al fine di adeguare il regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e di inserire tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del decreto ministeriale suddetto, gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove disposizioni. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle determinazioni precedenti restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni.



L'inclusione delle rimesse di denaro all'estero tra le componenti del patrimonio mobiliare ai fini ISEE potrebbe penalizzare in modo particolare i lavoratori stranieri poiché nella generalità dei casi, esse derivano da redditi già assoggettati a imposizione fiscale e quindi computati nella componente reddituale dell'ISEE; ciò inevitabilmente, potrebbe produrre per i cittadini stranieri uno svantaggio nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

2. Misure contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (Art. 1, comma 236)

Il comma 236 incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse da destinare al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

L'art. 18 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) ha previsto un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale destinato agli stranieri e ai cittadini UE vittime del reato di riduzione (o mantenimento) in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), del reato di tratta (art. 601 c.p.) e del reato di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla tratta o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio penale (comma 3-bis). La disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale è contenuta nel D.P.C.M. del 16 maggio 2016.

L'incremento delle risorse destinate al contrasto della tratta e del grave sfruttamento, pur apprezzabile, rischia di rimanere un intervento parziale se non accompagnato da una revisione complessiva delle politiche migratorie e del sistema di accoglienza. In un contesto normativo che continua ad utilizzare la logica dei decreti flussi, peggiorata dagli interventi normativi degli ultimi tre anni, le misure di protezione per le vittime finiscono spesso per incidere in un modo residuale, rispetto alle condizioni strutturali che determinano le condizioni per lo sfruttamento.

3. Assunzioni a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale (Art. 1, comma 317)

Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono autorizzate a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro.

L'autorizzazione è prevista in deroga ai limiti di spesa posti per le amministrazioni dello Stato (dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010) per l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nella relazione tecnica della Legge di Bilancio si dà evidenza che tale quantificazione è riferita all'assunzione (dall'aprile 2026) con contratto a termine di 240 funzionari e 77 assistenti, onde assicurare l'attivazione di 24 sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale.



4. Borse di studio studenti stranieri (Art. 1, comma 498)

Dal 2026, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui per la realizzazione di iniziative di promozione in campo economico e culturale svolte dal MAECI che prevede tra l'altro, l'incremento dell'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

5. Italiani all'estero e promozione della lingua italiana (Art. 1, commi 511-512)

Al fine di rafforzare gli interessi degli italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede l'incremento di:

- 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- 1,5 milione di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per il sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero, anche mediante la concessione di borse di studio a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse per il sostegno alla rete dei consoli onorari;
- 500.000 euro, per l'anno 2026, delle risorse a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Per le stesse finalità, per il 2026 viene inoltre autorizzato il finanziamento di:

- 700.000 euro a favore dei Comitati degli italiani all'estero (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- 1 milione euro a favore delle camere di commercio italiane all'estero.

L'incremento delle risorse per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero appare in forte contraddizione con la normativa introdotta che recentemente ha ristretto la possibilità di riacquistare la cittadinanza da parte dei discendenti di italiani. Ne emerge una strategia che sembra privilegiare una valorizzazione retorica dell'“italianità” all'estero.

6. Cittadinanza (Art. 1, commi 513-514)

Il comma 513 introduce due novità rilevanti alla legge sulla cittadinanza.

La Legge 91/1992 all'art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale volontà. In precedenza, la normativa prevedeva che tale dichiarazione doveva essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. La modifica apportata alla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 4 citato **estende tale termine a tre anni**.

L'art. 4 comma 1-bis della Legge 91/1992 viene così modificato (in grassetto vengono evidenziate le modifiche apportate alla norma):

“Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:



- a) *successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;*
- b) *la dichiarazione è presentata entro ~~un anno~~ **tre anni** dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano."*

Sempre il comma 513 stabilisce che tale dichiarazione venga **esclusa dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2 della Legge 91/1992), apportando le seguenti modifiche al medesimo art. 9-bis della Legge 91/1992 (evidenziate in grassetto):

"comma 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro. Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b).

"comma 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al ~~comma 2~~ primo periodo del comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari".

"comma 3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari"

Il comma 514, come norma di mero coordinamento aggiorna la **tabella dei diritti consolari**, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui sopra.

7. Proroghe delle misure di sostegno alle imprese italiane nel continente africano (Art. 1, commi 768-769)

I commi 768 e 769 estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del D.L. n. 89/2024, convertito dalla L. n. 120/2024, che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma nel **limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano** per la realizzazione di interventi in specifici settori e in coerenza con le finalità del Piano Mattei.

8. Assunzione di personale civile del Ministero dell'interno per il rafforzamento delle strutture territoriali (Art. 1, comma 792)

Il comma 792 integra la disposizione in materia di assunzioni di personale civile del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025. In particolare, si prevede che i concorsi in questione saranno



organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (cd. commissione RIPAM).

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 ha incrementato di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'Interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione.

9. Istituzione del "Premio Mattei per la cooperazione culturale" (Art. 1, comma 823, lett. a)

La norma finanzia con 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'istituzione del "Premio Mattei per la cooperazione culturale", con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10. Disposizioni urgenti in materia di sanità rivolte a cittadini stranieri con qualifiche conseguite all'estero (Art. 1, commi 939)

Il comma 939 **proroga fino al 31 dicembre 2029** la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 34/2023 convertito dalla Legge n. 56/2023, concernente **l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga** agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999 e alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2007, per coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una **qualifica professionale conseguita all'estero**.

Inoltre, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2029**, il termine previsto dal comma 4 dell'art. 15, del predetto D.L. n. 34/2023 convertito dalla Legge n. 56/2023, che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 27 (ingresso di stranieri in casi particolari) e 27-quater (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) del T.U. in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) si applichino altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 15, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del **riconoscimento regionale**, con contratto libero-professionale ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, rinnovabile.

Lo stesso comma, dettando una norma di interpretazione autentica, precisa che il medesimo articolo 15, comma 4 D.L. n. 34/2023 convertito dalla Legge n. 56/2023, si interpreta nel senso che **i contratti** richiamati in precedenza, nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, **possano avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale**.



11. Stato di previsione del Ministero dell'interno: trasferimento di risorse e variazione di bilancio per la gestione delle politiche migratorie e della sicurezza (Art. 9, commi 4-6 e 10)

Il comma 4 dell'art. 9 della Legge di Bilancio prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti*» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*», nell'ambito della missione «*Ordine pubblico e sicurezza*» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della L. n. 266/2005, dell'articolo 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla L. n. 222/2007, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della L. n. 244/2007.

Il comma 5 dell'art. 9 della Legge di Bilancio 2026 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. Fondo rimpatri, per finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis del TU in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998).

Per il medesimo anno, il comma 6 del citato art. 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, del TU in materia di immigrazione).

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (anche in conto residui) per l'attuazione, nell'esercizio finanziario 2026, dell'articolo 1, comma 767 della L. n. 145 del 2018.

Tale disposizione prevede che il Ministero dell'Interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni citati, a 650 milioni annui).

DECRETO UCRAINA - D.L. 201/2025

Il Decreto-legge n. 201/2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, recante "Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance", entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



1. Proroga del rinnovo dei permessi di soggiorno in favore dei cittadini ucraini già presenti in Italia prima del 24 febbraio 2022.

Con il decreto-legge n. 201/2025, all'articolo 1, è stata prevista la possibilità di rinnovare **fino al 4 marzo 2027**, su richiesta degli interessati, i permessi di soggiorno in possesso dei cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022. In particolare, la disposizione prevede che:

*i «permessi di soggiorno **per protezione speciale** rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina».*

La norma predetta nel disciplinare la proroga dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini, richiama impropriamente l'articolo 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, il quale **fa riferimento alla protezione speciale e non al regime di tutela applicabile ai cittadini profughi dall'Ucraina (protezione temporanea)**. Ciò non consente di escludere la presenza nel testo di un possibile refuso o di una formulazione non perfettamente coordinata con la disciplina vigente. Pertanto, si resta in attesa della circolare applicativa del Ministero dell'Interno, al fine di acquisire i necessari chiarimenti interpretativi e operativi.

DECRETO MILLEPROROGHE – D.L. n. 200/2025

Il cosiddetto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2024, ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

1. Proroga del termine per l'adozione del DPCM di riorganizzazione del Ministero dell'Interno (art. 2, comma 1)

L'**art. 2 comma 1** prevede il differimento del termine entro cui adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, dal «31 dicembre 2025» sono al «31 marzo 2026». Ciò al fine di completare la fase attuativa già in corso prevista dall'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

2. Proroga dei contratti a termine del personale della Croce Rossa Italiana impiegato nell'hotspot di Lampedusa (art. 2, comma 3)

L'**art. 2 comma 3** prevede che all'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi (Hotspot) di Lampedusa, dopo il comma 1 venga aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».



3. Estensione al 2026 delle deroghe per la realizzazione dei centri di prima accoglienza e dei punti di crisi (art. 2, comma 4)

L'art. 2 comma 4 prevede che all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del TUI e dei centri di accoglienza cui all'art. 9 del D.Lgs. 142/2015, si applicano, fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza era il 31 dicembre 2025), le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell'art. 19 del D.L. 13/2017 convertito con la Legge 46/2017. Quest'ultima norma stabilisce che la realizzazione dei centri suddetti è effettuata, fino al 31 dicembre 2025 (ora 2026).

Tale disposizione consente la realizzazione delle strutture anche in deroga alle norme di legge diverse da quelle penali, nel rispetto:

- della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
- delle misure di prevenzione;
- dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

DECRETO SICUREZZA – D.L. n. 159/2025 convertito con modifica L. n. 198/2025

Il cosiddetto Decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025), recante *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, n. 198.

1. Iscrizione al SIISL dei lavoratori formati all'estero e coordinamento con l'art. 23 TUI (art. 4, comma 6)

L'art. 4 comma 6 prevede che i lavoratori di cui all'articolo 23 TUI siano iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23 (le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni), nel SIISL. Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge 159/2025.

L'art. 23 TUI norma la possibilità di realizzare corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine rivolti ai cittadini stranieri residenti all'estero per il loro all'inserimento lavorativo in Italia.